


20 Giugno 2018



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**

**Seminario « Il sistema delle Garanzie e la dilazione dei pagamenti in materia »**

CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA- 20 GIUGNO 2018



## LE GARANZIE – QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

### NORMATIVA:

- Codice Doganale dell'Unione Reg. (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CDU)
- Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (RD)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (RE)
- Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (RDT)
- Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD)



## LE GARANZIE- CENNI INTRODUTTIVI

Il nuovo codice Doganale Unionale (CDU Reg. UE 952/2013), al Capo 2 del Titolo III (dall'art.89 all'art.98), ha rimodulato la disciplina delle garanzie stabilendo competenze e obblighi sia per gli operatori (che richiedono la costituzione della garanzia) sia per l' Autorità doganale (che rilascia le autorizzazioni).

La garanzia:

- può essere obbligatoria o facoltativa (artt.90 e 91 CDU);
- può essere costituita mediante deposito in contanti (bolletta A28) o fideiussione (art.92 CDU);
- può essere isolata (art.89 par.4 CDU) o globale (art.89 par.5 CDU);
- Può essere costituita per obbligazioni sorte o che possono sorgere (art.89 par.1 CDU);
- può essere spendibile in uno Stato membro o in più stati membri dell' UE (art.89 par.2 CDU), risultando così ampliata la validità territoriale .



## LE GARANZIE- CENNI INTRODUTTIVI

Per una maggior tutela degli interessi finanziari viene sancita l'obbligatoria costituzione della garanzia per tutti i regimi speciali soggetti ad autorizzazione

**Prestare la garanzia diviene pertanto «condicio sine qua non» per l'accesso ai regimi speciali e alle altre procedure.**



## OGGETTO DELLA GARANZIA

- La garanzia copre:
  - Obbligazione doganale sorta - debito doganale esistente;
  - Obbligazione doganale che potrebbe sorgere - debito doganale potenziale legato alle procedure doganali

E riguarda:

- dazio all'importazione/esportazione + altri oneri ( es. Iva, accise) – Garanzia UE.
- Almeno il dazio all'importazione – Garanzia Nazionale



## OGGETTO DELLA GARANZIA- OPERAZIONI SORTE O CHE POSSONO SORGERE

- Per meglio tutelare gli interessi finanziari dell' Unione Europea, la garanzia accompagna l' obbligazione doganale dalla sua nascita alla sua estinzione.
- Da ciò deriva l' obbligatorietà sia delle garanzie presentate per i conti di debito (obbligazioni doganali esistenti), sia di quelle presentate per tutti i regimi doganali speciali (obbligazioni potenziali). L'art. 89,par.1 del CDU definisce la distinzione tra obbligazioni sorte o che possono sorgere.



## OGGETTO DELLA GARANZIA

- Se Garanzia UE (valevole in più Stati Membri): deve coprire dazi + oneri
- Se garanzia nazionale: deve coprire almeno il dazio.

In quest'ultimo caso sarà ancora possibile ricorrere all'art. 90 TULD per l'esonero dalla prestazione della garanzia limitatamente alla fiscalità interna.



## COSTITUZIONE GARANZIA OBBLIGATORIA

- Novità rilevante: art 211 CDU: l'autorizzazione per i regimi speciali (TUTTI, tranne le Zone franche e taluni casi specifici) è concessa esclusivamente a soggetti che soddisfano una serie di condizioni tra cui, appunto, la costituzione di idonea garanzia, qualora dal vincolo delle merci al regime speciale interessato possa sorgere un'obbligazione doganale.
- anche per l'autorizzazione alla gestione di strutture di deposito per la temporanea custodia, nonché per i luoghi approvati, ne è richiesta obbligatoriamente la costituzione.





## COSTITUZIONE GARANZIA IN VIA OBBLIGATORIA- SVINCOLO DELLE MERCI

- per procedere allo svincolo delle merci anche nel caso in cui la verifica della dichiarazione sia ancora in itinere:
  - Art. 244 RE “qualora le autorità doganali ritengano che la verifica della dichiarazione in dogana possa comportare l’esigibilità di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri più elevato rispetto a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci è subordinato alla costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l’importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la notifica immediata del debito doganale a cui possono in definitiva essere soggette le merci”.



## DEROGHE ALLA OBBLIGATORIETÀ

- Casi in cui la garanzia è richiesta ma l'Autorità può rinunciare a fronte della valutazione **della situazione economica e/o sociale del soggetto debitore**:
  - 45.3 CDU - “sospensione dell'applicazione” (decisione contestata a seguito di un ricorso di parte);
  - 112.3 CDU – “altre agevolazioni di pagamento”;
  - 89.3 RD - “sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio” (norma di dettaglio collegata all'art. 108.3 lett. a, CDU);
  - 91.2 (b) RD – “sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito ad inosservanza” (norma di dettaglio collegata all'art. 108.3 lett. c, CDU).

## DURATA DELLA GARANZIA

- Sulla base del principio fissato dall' art. 98 CDU, la garanzia è svincolata solo quando **l'obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere;**
- Ne consegue un ampliamento dell' efficacia temporale della garanzia stessa, stabilito dall'art.89 par.4 CDU;
- L'art.89 par.4 CDU, infatti, estende gli effetti della garanzia che, se non è stata svincolata, può essere usata, entro il limiti dell' importo garantito per le obbligazioni sorte, per il recupero degli importi dei dazi e degli altri oneri dovuti a seguito di un controllo a posteriori delle merci per la quale è stata presentata.

## DURATA DELLA GARANZIA

- A tal proposito è opportuno precisare che, fino a quando non si pronuncerà nel merito la Commissione Europea, l'art. 89.4 viene applicato unicamente alla garanzia isolata. Fermo restando infatti che la garanzia isolata deve essere svincolata immediatamente dopo che l'operazione doganale è stata appurata, qualora nel periodo intercorrente tra la definizione dell'operazione e lo svincolo della garanzia si accertino, a seguito di un controllo a posteriori della medesima dichiarazione doganale, maggiori diritti, la garanzia potrà essere utilizzata anche per il recupero di tali diritti.



## LE TIPOLOGIE: GARANZIA ISOLATA

- Rilasciata per una sola operazione
- Può essere costituita sia per obbligazioni doganali esistenti che potenziali e deve assicurare il pagamento del debito collegato alla singola operazione/dichiarazione.
- Deve garantire tutti i diritti doganali liquidati nella dichiarazione (no riduzioni/esoneri – per obbligazioni potenziali: uso del dazio massimo)
- Non è richiesto alcun provvedimento autorizzatorio da parte dell'autorità doganale.



## GARANZIA ISOLATA

- il soggetto che è tenuto a prestare la garanzia vi provvederà direttamente presso il Ricevitore/Capo Area Gestione tributi dell'Ufficio delle dogane, versando l'importo corrispondente o presentando un impegno fideiussorio per la successiva approvazione.



## FORME DELLA GARANZIA ISOLATA

- deposito in contanti o altro mezzo di pagamento equivalente
- impegno assunto da un fideiussore

IL CDU ne amplia la portata:

- copertura di obbligazioni doganali (potenziali o esistenti), corrispondenti a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali;
- l'accesso a tale facilitazione è subordinato ad autorizzazione;
- è concessa esclusivamente a quei soggetti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 95.1 CDU.



Art. 95 del CDU- I richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Sono stabiliti nel territorio dell' Unione;
- Soddisfano i criteri di cui all' art. 39 lettera a del CDU (assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente);
- Si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfino i criteri di cui all'art.39 lettera d) del CDU.

## GARANZIA GLOBALE UE

- Individuare lo Stato membro UE competente e stabilire l' Ufficio delle Dogane competente;
- prendere contatti con l'UD e presentare l'istanza CGU barrando i paesi coinvolti (quadro F1 – cod.2 – caselle dei vari paesi);
- l'UD competente verificherà le condizioni di accettabilità, e accetterà l'istanza notiziandone la parte e il punto di contatto centrale (UTIFUE)–per l'Italia c/o Direzione Centrale dogane.legislazione.dogane.tutela@agenziadogane.it;
- il punto centrale di contatto consulterà gli altri punti centrali di contatto, contestualmente ed entro 80 gg l' Ufficio di Garanzia conduce l'istruttoria complessiva e relaziona all'UTIFUE;
- l'UTIFUE adotterà la decisione entro i 30 gg restanti.



## GARANZIA GLOBALE: RIDUZIONE/ESONERO

Il beneficio cui è possibile accedere è diversificato a seconda degli scenari che possono configurarsi:

- garanzia globale per obbligazioni doganali potenziali. L'operatore economico che abbia anche un sistema di controllo interno sulle sue operazioni e sul flusso delle merci che consenta adeguati controlli doganali (art. 39, lett. b CDU) e una situazione finanziaria sana (art. 39, lett. c CDU), può essere autorizzato a beneficiare di una garanzia globale con importo ridotto ( 50% o 30%) o esonero.



## GARANZIA GLOBALE: RIDUZIONE/ESONERO

- garanzia globale per obbligazioni doganali che sono sorte. Il beneficio della riduzione della garanzia globale al 30% dell'IDR (art.158 RE) è esclusivamente a favore dei soggetti già in possesso dello status di AEO che, su richiesta, sono autorizzati ad accedere a tale facilitazione.

## ESONERO ART. 90 TULD

### SE IL SOGGETTO NON È TITOLARE DI ESONERO ART.90TULD:

- L'operatore chiederà il beneficio della riduzione nella domanda per la costituzione della garanzia globale (quadro F5);
- l'autorità doganale autorizzerà quanto richiesto nel relativo provvedimento, limitatamente al dazio;
- per la fiscalità interna (IVA), il soggetto interessato richiederà con apposita istanza (in corso di pubblicazione) il riconoscimento dell' esonero art. 90 TULD;
- L' Autorità doganale, sussistendo le condizioni, con un provvedimento autonomo autorizzerà il beneficio richiesto.

**SE IL SOGGETTO È TITOLARE DI ESONERO ART. 90 TULD:** nella domanda potrà chiedere, esclusivamente per l' IVA, di utilizzarlo per la garanzia globale (se ancora valido);

### NOTA BENE:

- Attualmente la competenza per il rilascio dell' esonero ex art.90 è diversa da quella per il rilascio dell' autorizzazione alla CGU (UD competente in base alla sede legale);
- soggetto AEO può richiedere l'esonero dal prestare cauzione sull' IVA inerente le merci introdotte nel deposito iva.

## Riduzione al 30% dell'IDR

È evidente che la riduzione al 30% dell' IDR per dazio su debiti sorti, ancorché prevista ex- lege quale effetto derivante dal possesso dell' autorizzazione AEOC, deve essere richiesta dalla parte, la quale ha l'opportunità di valutare la sua reale solvibilità finanziaria, intesa come la “capacità di ottemperare ai propri obblighi e da adempiere ai propri impegni”(art.26.1lett.C,RE).

In pratica i soggetti che richiedono riduzioni/esoneri devono dimostrare la loro capacità di sostenere le obbligazioni relative alla quota non garantita.



## AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOBALE

La costituzione di una garanzia globale e la fissazione dell'importo di riferimento richiedono un provvedimento autorizzativo (ex art.22 CDU) dell' Autorità doganale che verifica i requisiti stabiliti dall'art.95 CDU e, in caso di riduzioni/esoneri, anche i requisiti dell'art.39 CDU, che prevede i seguenti momenti:

- 1.(soggetto istante) Presentazione dell' istanza + allegato+ altre informazioni necessarie;
- 2.Entro 30 gg accettazione/richiesta integrazione dell' istanza con verifica dei requisiti formali;
- 3.Entro 120 gg dall' accettazione, fissazione dell'importo di riferimento ,degli eventuali esoneri/riduzioni e trasmissione della decisione alla Parte;
- 4.(soggetto istante) Presentazione della fidejussione c/o il Capo Area Gestione Tributi dell'Ud verifica della veridicità della polizza da parte dell'Ufficio;
5. Capo Area Gestione Tributi: Accettazione dell'impegno, notificata alla parte, all'ente garante e agli altri Uffici delle Dogane coinvolti.



## AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOBALE

L'istanza, in applicazione dell'art.22, par. 1, CDU, deve essere presentata all'Ufficio doganale competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle operazioni.





## AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOBALE

Per richiedere all' Autorità doganale l'autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale occorre presentare delle domande da parte dell' operatore economico tramite il « Customs Decisions System» (CDS). Il form da compilare contiene gli elementi inseriti nel modello di domanda pubblicato sul sito dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (domanda - allegati).

L'autorizzazione alla costituzione di garanzia globale è unica mentre le fideiussioni, a seconda di quanti regimi e procedure attivare, possono essere diverse, a condizione che ciascun regime/procedura sia garantito da una sola polizza e che tutte le polizze abbiano la stessa scadenza.

□



## Informazioni integrative da fornire in sede di istanza CGU

- Indicare l'importo di riferimento come dato globale, cioè la somma di dazio e degli altri oneri entro il quale si vuole operare su tutti i regimi/procedure;
- se garanzia spendibile solo in Italia: suddivisione quota dazio e quota IVA per ciascun regime/procedura (escluso transito);
- se in possesso di autorizzazioni esonero art. 90 specificarlo, indicando Ufficio di rilascio, data validità, importo totale e sua ripartizione (modalità d' utilizzo e di Uffici coinvolti);
- se già in possesso di riduzioni sul transito comune, specificarlo indicandone l'entità ( al 30%, al 50% o esonero);
- riportare tutte le autorizzazioni possedute sul territorio italiano esistenti, specificando se si vogliono mantenere tutte o quale si vuole cessare (es: vari conti di debito);
- elencare le fidejussioni attive con riferimento all' ente garante, numero polizza, regime assicurato, massimale garantito, data di scadenza, volontà di mantenere attive quelle fidejussioni anche dopo l' autorizzazione oppure attivarne una nuova e unica.



## IMPORTO DI RIFERIMENTO

Criteri generali di determinazione:

- se l'importo del dazio e degli altri oneri, corrispondente all'obbligazione doganale può essere determinato con certezza nel momento in cui la garanzia è richiesta → l'IDR viene fissato in misura corrispondente all'importo esatto individuato;
- se non è possibile determinare l'importo esatto del dazio e degli altri oneri → l'IDR viene fissato al livello più elevato del dazio e degli altri oneri corrispondente all'obbligazione doganale, potenziale o esistente, stimato.

Garanzia isolata per obbligazioni doganali potenziali: l'IDR della garanzia relativo al dazio e altri oneri deve esser fissato in modo da coprire l'importo del dazio corrispondente all'obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata del dazio applicabile a merci dello stesso tipo; con riguardo agli altri oneri, trova applicazione il medesimo criterio (calcolo sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile a merci dello stesso tipo) prendendo a riferimento l'aliquota applicata nello Stato membro ove le merci sono vincolate al regime doganale o sono ammesse in temporanea custodia.



## MODALITÀ di CALCOLO IMPORTO DI RIFERIMENTO

- L'UDG stabilisce l'importo di riferimento in collaborazione con la persona che è tenuta a fornire la garanzia (art. 155.4 RE). A tal fine, si avvale delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale e comprovate attraverso la sua documentazione commerciale/scritture contabili.
- L'UDG effettua le verifiche del caso servendosi anche dei dati/informazioni a sua disposizione.

## MODALITÀ di CALCOLO IMPORTO DI RIFERIMENTO

- L'art. 155.4 RE fornisce una prima indicazione per la fissazione dell'IDR:
- “...nel fissare la parte dell'importo di riferimento in conformità del paragrafo 3, l'ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate ai regimi doganali pertinenti o in custodia temporanea nei **12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste** secondo quanto indicato fra l'altro nella documentazione commerciale e contabile della persona tenuta a fornire la garanzia”.



## MODALITA' di CALCOLO IMPORTO DI RIFERIMENTO

- Al fine di stabilire l'IDR del dazio e degli altri oneri che potrebbero sorgere, tre sono gli elementi da prendere in considerazione:
  - **VALORE**
  - **DAZI E ALTRI ONERI** - considerare i più alti tassi di dazio applicabili alle merci dello stesso tipo e più alte aliquote per gli altri oneri
  - **PERIODO DI APPURAMENTO** - tempo medio/massimo che intercorre tra il vincolo della merce al regime e il suo successivo appuramento. Se non viene fornita questa informazione si prende il termine massimo per ciascun regime.
- Fondamentale è il **monitoraggio costante** dell'importo da parte dell'operatore.



## MONITORAGGIO DELL' IMPORTO DI RIFERIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

- La nuova normativa pone a carico del titolare dell'autorizzazione alla garanzia globale **l'obbligo di monitoraggio dell'IDR**. Tale soggetto infatti deve assicurare che l'importo di riferimento sia sempre sufficiente a coprire l'importo dei dazi e degli altri oneri, dovuto o che potrebbe diventare esigibile, (156 RE), **informando tempestivamente**, all'occorrenza, l'Ufficio doganale di garanzia per le azioni e valutazioni del caso.
- il comportamento non conforme agli obblighi imposti dalla norma, sarà valutato dall'Ufficio delle dogane, ai fini della revoca, annullamento, modifica, sospensione della decisione adottata (artt. 23.3, 27 e 28 CDU, art. 16 RD, art. 15 RE);





## MONITORAGGIO DELL' IMPORTO DI RIFERIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO AUTOC

- Le modalità applicate per l'auto-monitoraggio (es. organizzazione aziendale, sistemi informatici utilizzati, ecc.) saranno valutate già in sede di rilascio dell'autorizzazione e concorreranno a delineare il grado di rischio dell'operatore ai fini della programmazione delle attività di monitoraggio da parte dell'Ufficio delle dogane.



## MONITORAGGIO DELL' IMPORTO DI RIFERIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITA' DOG

- Le modalità di monitoraggio dell'importo di riferimento da parte dell'Ufficio delle dogane sono diversificate in base alla procedura/regimi doganali interessati (art. 157 RE).
- Il CDU dispone che, nel caso di merci vincolate al regime di immissione in libera pratica, la sufficienza dell>IDR a coprire il quantum (dazi e altri oneri) che diventerà esigibile, **deve essere assicurato per ogni dichiarazione in dogana all'atto del vincolo delle merci al regime.**
- Per le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica presentate in conformità degli artt. 166.2 o 182 CDU il monitoraggio è effettuato sulla base delle **dichiarazioni complementari o sulla base delle indicazioni riportate nelle scritture del dichiarante.**



## MONITORAGGIO DELL' IMPORTO DI RIFERIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITA' DOG

- In tutti gli altri casi, la sufficienza dell'importo di riferimento a copertura dei debiti doganali che potrebbero insorgere avviene **tramite audit regolari e appropriati**. Anche in tal caso, il monitoraggio sarà programmato basandosi sulla valutazione complessiva del “grado di rischio” dell'operatore economico e sulle informazioni raccolte.
- Nel caso in cui l'importo di riferimento non sia stato individuato sulla base dei dati storici degli ultimi 12 mesi, si procede al controllo/monitoraggio già dopo qualche mese dall'inizio dell'operatività (del regime, del magazzino di temporanea custodia, ecc.)

## LE DILAZIONI DI PAGAMENTO – NORMATIVA UNIONALE DI RIFERIMENTO

Art. 110 CDU: « Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità...»:

- singolarmente **per ogni importo dei dazi** all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 105, paragrafo 4;
- globalmente per **tutti gli importi dei dazi** all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, **durante un periodo fissato** dalle autorità doganali e che non può superare i trentuno giorni;
- globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma.

## LE DILAZIONI DI PAGAMENTO – NORMATIVA UNIONALE DI RIFERIMENTO

Art. 111 CDU:

- a) La dilazione di pagamento di cui all'articolo 110 è di trenta giorni;
- b) Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 110, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'obbligazione doganale viene notificata al debitore;
- c) Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 110, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. **Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione;**
- d) Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 110, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.



## L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO PERIODICO E DIFFERITO

- Per il pagamento periodico e differito va presentata, sempre tramite Portale Unico, anche la richiesta di dilazione di pagamento (contenente gli elementi della domanda e allegato come disponibili su sito). Anche questa decisione viene gestita mediante Custom Decision Management System, mediante il quale verrà trasmessa una specifica autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO), con contestuale creazione di un nuovo conto di debito.
- Mentre l'istanza per la Costituzione di Garanzia Globale è unica, l'autorizzazione alla dilazione di pagamento può essere richiesta a diverse dogane allo scopo di avere diversi conti di debito. **L'importo dei vari conti di debito va comunque tutto incluso nella CGU.**
- L'intento del legislatore è quello di semplificare i rapporti con la dogana creando un conto di debito UNICO.



## UTILIZZO DEL SISTEMA CDS PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE DILAZAZIONI PAGAMENTO

- A partire dal 18.01.2018 è attiva la nuova funzionalità SUL PORTALE CDS e a partire da tale data gli Uffici doganali non potranno più procedere con la proroga di validità delle autorizzazioni/polizze esistenti, anche se rilasciate/acquisite dopo il 1° maggio 2016, dovendo operare **esclusivamente** attraverso il sistema CDS.



## UTILIZZO DEL SISTEMA CDS PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE DILAZAZIONI PAGAMENTO

- L'attivazione del nuovo sistema di impegno delle somme - distinte sempre per dazio ed altri oneri – comporta l'impossibilità di utilizzare i conti di debito già in uso da parte dell'operatore; conseguentemente a seguito del rilascio, da parte dell'Ufficio delle Dogane competente, della autorizzazione in questione, il sistema AIDA automaticamente genera sempre un nuovo "conto di debito"; laddove l'operatore era già titolare di un precedente conto, quest'ultimo deve essere modificato inserendo quale data di fine validità il giorno precedente a quello di avvio del nuovo conto.





## UTILIZZO DEL SISTEMA CDS PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE DILAZIONI A PAGAMENTO

- L'eventuale conto di debito preesistente al rilascio della nuova decisione DPO, pur se non più impegnabile, **deve rimanere aperto fino alla completa riscossione delle somme dovute** in conseguenza dell'impegno assunto e **deve essere chiuso solo a seguito dello svincolo della garanzia/polizza.**
- Il rilascio di una nuova autorizzazione alla dilazione/conto di debito comporta anche l'acquisizione di una nuova corrispondente polizza



## UTILIZZO DEL SISTEMA CDS PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE DILAZAZIONI E AL PAGAMENTO

- Gli uffici doganali accetteranno solo polizze in cui l'importo garantito sia chiaramente distinto per risorse proprie e fiscalità nazionale e siano indicati i soggetti abilitati ad impegnare il conto di debito.
- Ogni successiva modifica dei soggetti abilitati deve essere trattata sul CDS come una modifica della decisione e non comporta il rilascio di una nuova decisione.
- Qualora il nuovo conto sia intestato alla medesima partita IVA/codice fiscale del precedente, sarà possibile imputare allo stesso anche le rettifiche di bollette già impegnate sul precedente conto.



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*dr. Gaetano Sassone – dr. Vanni Pestelli*

Area procedure controlli settore dogane

Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria